



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 15 del 19/04/2018

CITTA' DI RAGUSA
SETTORE I
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI
AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI.
ADEGUAMENTO AL GDPR *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE 2016/679*.

Articolo 1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento in attuazione del D.l.vo 30 giugno 2003 n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del comune nello svolgimento delle proprie funzioni.
2. In attuazione del *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION-REGOLAMENTO UE 2016/679*, di seguito indicato come "RGPD", il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e al diritto alla protezione dei dati personali. Adotta comportamenti proattivi per la responsabilizzazione (*accountability*) tali da valutare ex ante i rischi inerenti al trattamento dei dati.
3. Definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri più rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell'UE e per i casi di violazione dei dati personali (*data breach*).
4. Nell'ambito delle sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita economica il Comune di Ragusa attua la massima tutela dei dati personali di tutti i cittadini dei Paesi dell'Unione europea.

Articolo 2 – Titolare e Responsabili del trattamento

1. Il "**Titolare**" del trattamento dei dati personali è il Comune di Ragusa, Pubblica amministrazione e per esso il legale rappresentante dell'Ente.
2. Ai fini del presente Regolamento per "**Responsabile**" s'intende la persona fisica preposta dal "**Titolare**" al trattamento dei dati personali.
3. In considerazione della struttura organizzativa dell'Ente, sono individuati quali Responsabili del trattamento i Dirigenti responsabili del Comune che possono delegare i responsabili dei procedimenti nominati.
4. Il **Titolare** del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato in modo conforme al regolamento "RGPD".

potrebbe presentare un rischio elevato in assenza di misure adottate del trattamento per attenuare il rischio.

Articolo 6 – Notifica Violazione dei dati personali

1. I Dirigenti dei Settori e/o i responsabili di procedimento, che effettuano il trattamento hanno l'obbligo legale di rendere note le fughe dei dati all'autorità nazionale e di comunicarle entro 72 ore da quando sono venuti a conoscenza, se ritengono probabile che da tale violazione derivi un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, così come previsto dal considerando 85 del "RGPD"

2. I resoconti delle fughe di dati non sono soggetti ad alcuno standard "de minimis" e debbono essere riferite all'autorità sovrintendente, **Titolare** del trattamento e/o al **Data protection officer** non appena se ne viene a conoscenza e comunque entro 72 ore.

3. I Dirigenti responsabili dei trattamenti dei dati sono direttamente responsabili per l'esercizio delle attività affidate, e rispondono anche dinanzi al Titolare dell'operato del sub- responsabile salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del sub-delegato.

Articolo 7 – I Responsabili del Trattamento dei dati- compiti

1. I Dirigenti responsabili e/o i responsabili dei procedimenti che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, nell'espletamento della loro funzione, collaborano con il **Data protection officer**, al fine di:

- Comunicare tempestivamente, l'inizio di ogni nuovo trattamento, la cessazione o la modifica dei trattamenti in atto, nonché ogni utile notizia rilevante ai fini dell'osservanza degli obblighi dettati dal presente Regolamento.
- Predisporre le informative previste per l'aggiornamento del registro dei trattamenti.
- Rispondere alle istanze degli interessati facilitando il diritto di accesso dell'interessato e valutando il bilanciamento degli interessi in gioco.
- Segnalano al **Data protection officer** ogni modifica all'interno delle strutture organizzative del Settore di appartenenza.
- Garantiscono che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati dell'Ente siano applicate all'interno del Comune qualora agli stessi vi sia accesso da parte di soggetti terzi.

Articolo 8 – Amministratore di Sistema

1. L'amministratore di sistema, individuato nell'ambito della struttura dell'Ente, sovrintende alla gestione e alla manutenzione delle banche dati e, nel suo complesso, al sistema informatico di cui è dotato il Comune.

2. L'amministratore di sistema svolge attività, quali: il salvataggio dei dati, l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware e propone al Titolare del trattamento un documento di valutazione del rischio informatico.

3. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e della sicurezza, l'amministratore di sistema deve adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi informatici, le registrazioni (access log) devono essere complete, inalterabili e verificabili.

4. Il Comune applica quanto previsto dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia "misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

Articolo 9 – Istituzione registro dei trattamenti e registro generale riepilogativo dei trattamenti

1. Tutti i responsabili di trattamento devono istituire un registro delle operazioni di trattamento secondo lo schema allegato al presente regolamento.

2. La tenuta del registro dei trattamenti è obbligatoria, fa parte integrante del sistema di corretta gestione dei

- Collabora con il Titolare del trattamento per la predisposizione del documento di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per la definizione del Registro delle attività di trattamento, in collaborazione con l'amministratore di sistema nonché per gli eventuali aggiornamenti o adeguamenti del documento stesso.
- Cura l'informativa ai responsabili del trattamento dei dati personali e all'amministratore del sistema sulla normativa privacy e fornisce indicazioni in merito alla consultabilità degli atti relativi.
- Cura la tenuta del Registro generale e riepilogativo delle attività di trattamento.
- Fornisce consulenza ai responsabili dei trattamenti sulle problematiche riguardanti la normativa in materia di riservatezza dei dati personali.
- Vigila sull'esatta tenuta dei Registri delle attività di trattamento e riferisce al Titolare dell'eventuale violazione delle norme.

Articolo 13 – Informazioni sul trattamento

1. Il Comune attua la massima trasparenza riguardo il trattamento dei dati personali attraverso informazioni chiare e complete .
2. Al fine di facilitare la comprensione dei contenuti, nell'informativa l'Ente farà ricorso ad apposite icone utilizzate in tutta l'Unione europea.
3. Gli interessati saranno informati, a cura del Responsabile del trattamento, se i loro dati sono trasmessi al di fuori dell'Ue con indicazioni delle garanzie adottate.

Art.14 – Diritto alla cancellazione- limitazione e rettifica

1. Il cosiddetto *diritto all'oblio* attribuisce all'interessato una più ampia tutela e libertà tesa ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali. Il diritto all'oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi specifici e in particolare per garantire l'esercizio delle libertà di espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria, per tutelare un interesse generale (la salute pubblica) , oppure quando i dati resi anonimi sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche.
2. Gli interessati potranno chiedere la cancellazione anche on-line qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - se i dati sono trattati solo sulla base del consenso
 - se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti
 - se i dati sono trattati illecitamente
 - se l'interessato si oppone legittimamente al loro trattamento

In tale ipotesi, il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati ha l'obbligo di comunicare la richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto tecnicamente possibile.

Articolo 15 – Portabilità dei dati

1. Il Comune garantisce il diritto alla *portabilità* dei propri dati personali che il soggetto interessato può trasferire da un titolare del trattamento ad un altro.
2. Il soggetto interessato dal trattamento potrà cambiare il *provider* di posta elettronica senza perdere i contatti e i messaggi salvati. L'esercizio del diritto di *portabilità* non potrà essere esercitato quando si tratta di contenuti in archivi di interesse pubblico come ad esempio l'anagrafe.
3. Resta vietato il trasferimento di dati personali verso Paesi situati fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che non rispondono agli standard di adeguatezza in materia di tutela dei dati.
4. In assenza di garanzie contrattuali o riconoscimenti di adeguatezza, i dati potranno essere trasferiti solo con il consenso esplicito dell'interessato oppure qualora il trasferimento è indispensabile per rispettare specifici obblighi contrattuali, per importanti motivi di interesse pubblico, per esercitare o difendere un diritto

materia di trattamento di dati personali, oltre quelli discendenti da legge che vietano la rivelazione, senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale.